



COMUNE DI GENOVA

133 2 0 - DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA - SETTORE  
AMMINISTRATIVO E DEMANIO  
**Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-294 del 27/09/2016**

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO”.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 60 in data 29 dicembre 2016;

Su proposta dell'Assessore Ambiente, Parchi, Benessere Animali, Piano Del Verde, Dott. Italo Porcile;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 sono state conferite alle Regioni, fra l'altro, le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo;
- in attuazione della norma sopraccitata, con Legge Regione Liguria 28.04.1999 n. 13, come modificata dalla Legge Regione 03.01.2002 n. 1, alcune delle sopraccitate funzioni sono state trasferite ai Comuni;
- le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Genova sono quelle della linea di costa comprese:
  - a. a levante tra il confine con il Comune di Bogliasco ed il promontorio di San Nazza-
  - ro;
  - b. a ponente tra il rio Lavandè ed il confine con il Comune di Arenzano;

Considerato, conseguentemente, che sulla base delle norme citate in premessa i Comuni sono titolari delle seguenti principali funzioni amministrative sul demanio marittimo:

- Rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime;
- Variazione del contenuto di concessioni demaniali marittime;
- Revoca e decadenza di concessioni demaniali marittime;
- Affidamenti ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

Preso atto che tutte le funzioni non trasferite alle Regioni restano in capo allo Stato, nelle sue diverse articolazioni anche territoriali.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9.4.2002 è stato approvato il “Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.07.2013 è stato adottato il “Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime”, ai sensi dell’art. 11 bis della citata Legge Regionale n. 13/1999 e s.m.i.;
- con deliberazione C.C. 32/2011 è stato adottato il “Regolamento di polizia urbana”, modificato con C.C. n. 65/2013, con particolare riferimento al “TITOLO VIII - Darsena comunale, specchi acquei in concessione, litorale ad uso pubblico, disciplina delle attività balneari nel Circondario Marittimo del Comune di Genova”.

Considerato che:

- da un’analisi della disciplina legislativa Nazionale e Regionale, delle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Agenzia del Demanio si sono evidenziati gli ambiti che necessitavano una riproposizione organica della regolamentazione dei diversi aspetti gestionali o una maggiore disciplina di dettaglio, avuto riguardo alle competenze trasferite da Regione Liguria ai Comuni in materia di Demanio Marittimo;
- si è proceduto ad una comparazione con analoghe disposizioni regolamentari emanate da altri Comuni costieri;
- il litorale marittimo costituisce per la città di Genova una sicura risorsa ambientale ed economica, la cui valorizzazione passa anche attraverso il corretto utilizzo da parte dei soggetti privati e pubblici.

Ritenuto pertanto opportuno adottare il “Regolamento di gestione del demanio marittimo”, così come redatto nell’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di procedere all’acquisizione del parere dei Municipi ai sensi dell’art.59 c.1 del Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 6/2007;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta

PROPONE

Al Consiglio Comunale

- 1) di approvare, per quanto descritto in premessa, il “Regolamento di gestione del demanio marittimo” così come redatto nell’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di sottoporre il Regolamento in oggetto all'approvazione del Consiglio Comunale, previa l'acquisizione del parere dei Municipi ai sensi dell'art. 59 c.1 del Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 6/2007;
- 3) di dare mandato alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva per gli incumbenti di competenza;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della tutela dei dati personali.





COMUNE DI GENOVA

# **COMUNE DI GENOVA**

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO**

TITOLO I.....	5
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
Articolo 1 .....	5
OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	5
<b>TITOLO II.....</b>	<b>5</b>
<b>GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO MARITTIMO.....</b>	<b>5</b>
Articolo 2 .....	5
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME .....	5
2.2. Attività soggette a concessione.....	6
2.6. Requisiti del concessionario.....	7
Articolo 3.....	8
RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	8
3.1. Principi generali.....	8
3.2. Avvio del procedimento su istanza di parte.....	8
3.3. Avvio d'ufficio del procedimento.....	8
3.4. Procedura ad evidenza pubblica.....	8
3.5. Pubblicazione dell'istanza o del bando di gara per l'assegnazione del bene in concessione.....	9
3.6. Stipula dell'atto di concessione.....	9
Articolo 4 .....	9
DURATA DELLE CONCESSIONI.....	9
4.3. Occupazioni temporanee del demanio marittimo.....	10
Articolo 5.....	10
PARERI NECESSARI ED OBBLIGATORI .....	10
Articolo 6.....	10
ANTICIPATA OCCUPAZIONE.....	10
Articolo 7.....	11
CAUZIONE .....	11
Articolo 8.....	11
ATTO/CONTRATTO DI CONCESSIONE .....	11
Articolo 9.....	13
IMMISSIONE NEL POSSESSO DEI BENI OGGETTO DI CONCESSIONE.....	13
Articolo 10 .....	13
RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO .....	13
Articolo 11.....	13
VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE .....	13
Articolo 12.....	14
ISTANZA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE .....	14
Articolo 13 .....	14
RINNOVO DELLA CONCESSIONE .....	14
Articolo 14 .....	15
SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE.....	15
Articolo 15 .....	15
AFFIDAMENTO IN GESTIONE .....	15
Articolo 16 .....	16
REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	16
Articolo 17 .....	16

<u>RINUNCIA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 18 .....</u>	<u>16</u>
<u>SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 19 .....</u>	<u>17</u>
<u>DECADENZA DALLA CONCESSIONE.....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 20 .....</u>	<u>17</u>
<u>VIGILANZA .....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 21 .....</u>	<u>18</u>
<u>OCCUPAZIONI E INNOVAZIONI ABUSIVE.....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 22.....</u>	<u>18</u>
<u>CANONE DI CONCESSIONE .....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 23 .....</u>	<u>18</u>
<u>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE .....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 24.....</u>	<u>19</u>
<u>DECORRENZA DEI CANONI .....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 25.....</u>	<u>19</u>
<u>MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE .....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 26.....</u>	<u>19</u>
<u>RIMBORSI .....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 27.....</u>	<u>20</u>
<u>SPESE DI ISTRUTTORIA.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 28.....</u>	<u>20</u>
<u>INDENNIZZI .....</u>	<u>20</u>
<u>    TITOLO IV.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 29.....</u>	<u>20</u>
<u>PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE .....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 30.....</u>	<u>21</u>
<u>PRESCRIZIONI PER IL DIPORTO NAUTICO .....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 31 .....</u>	<u>21</u>
<u>ALTRE PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 32.....</u>	<u>21</u>
<u>DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 33.....</u>	<u>22</u>
<u>DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI .....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 34.....</u>	<u>22</u>
<u>OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI .....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 35.....</u>	<u>22</u>
<u>IDONEITA' DELLE STRUTTURE AGLI USI PREVISTI DAL TITOLO CONCESSORIO.....</u>	<u>22</u>
<u>    TITOLO V.....</u>	<u>23</u>
<u>    ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO IN CONCESSIONE AL COMUNE DI GENOVA.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 36.....</u>	<u>23</u>
<u>USI PUBBLICI E USI DI INTERESSE CITTADINO DEL DEMANIO MARITTIMO.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 37.....</u>	<u>24</u>
<u>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SITI.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 38.....</u>	<u>24</u>
<u>DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DEI CANONI RIDOTTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE COLLETTIVO.....</u>	<u>24</u>





## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera I) del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, e successivamente conferiti al Comune ai sensi della L. Regione Liguria 28.4.99 n. 13 e s.m.i. .

1.2 I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati nell'art. 822 del Codice Civile approvato con regio Decreto 30 marzo 1942 n. 262 e negli articoli 2,28, 29 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30.3.1942 n. 327.

1.3 Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Genova sono quelle della linea di costa comprese a levante tra il confine comunale e Punta Vagno, a ponente tra il rio Lavandé ed il confine con il Comune di Arenzano.

1.4 Il presente Regolamento è redatto in conformità alle norme contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, nella legge n. 494/1993 e successive modifiche, nella legge regionale n. 13/1999, e successive modifiche, nella Legge Regionale n. 22/2008, nel Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime approvato con D.C.R. n. 18, del 9 aprile 2002, e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO MARITTIMO**

#### **Articolo 2**

#### **CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

2.1. Le occupazioni di zone del demanio marittimo, del mare territoriale o di pertinenze demaniali marittime sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dal Comune,

in conformità ai principi generali previsti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, coordinati ed integrati con le disposizioni previste dalla Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 13 s.m.i., e dal Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, approvato con D.C.R. n. 18, del 9 aprile 2002, e da tutta la normativa in materia, nonché in conformità al “Progetto di utilizzo del demanio marittimo” del Comune di Genova (PRO.U.D.) adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 23/07/2013.

## **2.2. Attività soggette a concessione**

La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.) impedendo o limitando l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque. L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

## **2.3. Scopo della concessione**

L'occupazione e l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto disposto agli artt. 45bis e 46 cod.nav. e art. 30 reg. cod. nav..

Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 37 reg. cod. nav.

## **2.4. Attività connesse allo “stabilimento balneare”.**

Qualora l'attività svolta nell'ambito della concessione è qualificata come “stabilimento balneare”, ai sensi della vigente normativa regionale in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, quest'ultimo può essere dotato di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio di attività connesse alla balneazione nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Qualora il concessionario intenda esercitare le predette attività, direttamente o affidandone la gestione a terzi ai sensi dell'art. 45bis C.N., anche al di fuori degli orari e dei periodi stagionali di svolgimento dell'attività di stabilimento balneare, deve ottenere preventivamente dall'Ufficio comunale preposto al rilascio delle concessioni demaniali

marittime l'ampliamento dell'oggetto della concessione tramite apposito atto suppletivo, ai sensi dell'art. 24 Reg. C.N..

## **2.5. Compatibilità della concessione con il pubblico uso**

La compatibilità della concessione con il pubblico uso è assicurata dalla previsione del Progetto di Utilizzo del Demanio del Comune di Genova (Pro.U.D.).

La concessione può essere rilasciata solo se è prevista nel suddetto Progetto di Utilizzo del Demanio del Comune di Genova (Pro.U.D.), quando lo scopo oltre che per servizi pubblici, consiste nell'esercizio delle seguenti attività (art. 01 DL 400/93, conv. in L. 494/93 e s.m.i.):

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

## **2.6. Requisiti del concessionario**

I soggetti richiedenti la concessione demaniale o il subingresso dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di capacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 50/2016) e di certificazione antimafia (D. Lgs. 159/2011).

L'attestazione dei requisiti potrà essere autocertificata (D.Lgs. 445/200) nei casi e dai soggetti indicati dalla legge. Gli Uffici provvederanno alla verifica di tali autocertificazioni nella misura del 10% di quelle prodotte.

## **Articolo 3**

### **RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

#### **3.1. Principi generali**

Le procedure per l'individuazione del concessionario di beni del demanio marittimo sono conformi ai principi generali di buona amministrazione ed in particolare ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità ed economia procedimentale.

L'avvio delle procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime può avvenire:

- a) su istanza di parte
- b) d'ufficio.

#### **3.2. Avvio del procedimento su istanza di parte**

I soggetti interessati ad ottenere una concessione demaniale marittima devono presentare al competente Ufficio Demanio una manifestazione di interesse corredata della documentazione di cui all'art. 6 del reg. cod. nav..

La presentazione di manifestazione di interesse è soggetta, nel rispetto dell'art. 18 Reg. Att. Cod. Nav. e dei principi di adeguata pubblicità e trasparenza, alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti e osservazioni.

Qualora, a seguito della pubblicazione dell'istanza, pervengano domande concorrenti gli uffici procedono all'assegnazione del bene demaniale con procedure ad evidenza pubblica

#### **3.3. Avvio d'ufficio del procedimento**

Qualora per l'assegnazione in concessione si rendano disponibili beni del demanio marittimo, in conformità alle previsioni del Pro.U.D., il Comune avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto concessionario del bene.

#### **3.4. Procedura ad evidenza pubblica**

Nelle procedure ad evidenza pubblica l'individuazione del soggetto concessionario avviene secondo i criteri di valutazione stabiliti nel bando di assegnazione, approvato con Determinazione del Dirigente responsabile del Settore competente per la gestione del Demanio Marittimo.

Qualora il Comune di Genova, quale Ente gestore, ritenga che taluni beni del demanio marittimo siano di interesse pubblico, questi potranno essere affidati a tale scopo

direttamente in concessione al Comune medesimo o ad altri Enti Pubblici, a seconda delle relative competenze, o potrà esserne richiesta la consegna all'Autorità Marittima.

### **3.5. Pubblicazione dell'istanza o del bando di gara per l'assegnazione del bene in concessione**

La pubblicazione della manifestazione di interesse o del bando di gara avverrà sul sito web del Comune di Genova nella sezione "Avvisi" della pagina "Demanio Marittimo" e, a seconda della rilevanza economica e della tipologia del bene in concessione, per estratto nell'albo Pretorio del Comune, attraverso comunicazioni ad associazioni di categoria, sul sito web della Regione Liguria nella sezione Liguria Appalti - "Bandi Immobiliari", su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

La pubblicazione avrà durata per un periodo compreso tra i venti e i sessanta giorni, salvo diversa disposizione di legge.

### **3.6. Stipula dell'atto di concessione**

Una volta individuato il soggetto concessionario, attraverso le menzionate procedure ad evidenza pubblica, il procedimento si conclude con il rilascio della concessione e la relativa sottoscrizione dell'atto/contratto

### **3.7. Atto di sottomissione**

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di "opere di difficile rimozione", su richiesta dell'interessato può essere consentita l'anticipata occupazione, di cui al successivo art. 6, regolata mediante atto di sottomissione, come previsto dagli articoli 38 C.N. e 35 Reg. C.N., atto che non potrà avere una durata superiore alla validità del provvedimento autorizzativo rilasciato per gli aspetti urbanistico edilizi.

L'atto di concessione, nella forma prevista dall'art. 9 Reg. C.N., dovrà essere stipulato entro la data di scadenza dell'atto di sottomissione di cui al comma precedente ed avrà decorrenza dalla data di inizio dell'anticipata occupazione.

## **Articolo 4**

### **DURATA DELLE CONCESSIONI**

**4.1.** La durata della concessione è quella prevista dall'atto/contratto di concessione ed è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di durata delle concessioni del demanio marittimo.

**4.2.** La durata della concessione si intende sempre fatta salva la facoltà di revoca della concessione di cui alle disposizioni dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

### **4.3. Occupazioni temporanee del demanio marittimo**

Le occupazioni e / o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte e comunque inferiori ai **trenta giorni**, quali a mero titolo esemplificativo: ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere, comportano il rilascio di apposita concessione temporanea e la costituzione dell'apposita garanzia, di cui al successivo art. 7.

Per i suddetti tipi di occupazione temporanea è previsto il pagamento del canone di concessione, calcolato con le modalità previste dalla vigente normativa e commisurato al periodo di occupazione; il canone è dovuto nella misura del canone minimo, determinato annualmente con circolare del ministero competente, qualora da tali conteggi risulti di importo inferiore.

Nessuna autorizzazione per occupazioni temporanee può essere concessa per aree individuate dal Pro.U.D. come scogliere artificiali salvo che tali occupazioni non siano legate ad interventi di manutenzione delle scogliere stesse.

## **Articolo 5**

### **PARERI NECESSARI ED OBBLIGATORI**

I pareri necessari ed obbligatori possono essere resi, ai sensi della L. 241/90 e del Regolamento Comunale sul Procedimento amministrativo e diritto di accesso, attraverso la convocazione di apposita conferenza dei Servizi.

Ai sensi del presente Regolamento i pareri resi dall'Autorità competente in merito alla sicurezza della navigazione sono obbligatori e vincolanti al fine della concedibilità del bene richiesto e/o delle modalità di esercizio dell'attività svolta nell'ambito della concessione, fatte salve diverse disposizioni di legge.

## **Articolo 6**

### **ANTICIPATA OCCUPAZIONE**

**6.1.** L'anticipata occupazione e uso di beni del demanio marittimo può essere consentita, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza e per la realizzazione di opere di difficile rimozione.

**6.2.** L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

**6.3.** Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

**6.4.** Il provvedimento che autorizza l'anticipata occupazione del bene demaniale marittimo non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 7**

### **CAUZIONE**

**7.1.** Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione mediante costituzione di apposita cauzione, il cui ammontare è stabilito dal competente ufficio del Comune ai sensi della vigente normativa. **7.2.** La cauzione può essere prestata:

- in numerario (contanti) tramite deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;
- mediante polizza assicurativa fideiussoria o fidejussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore e a prima richiesta;
- per i titolari di concessioni di natura turistico-ricreativa associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD ecc.) autorizzate, la cauzione può essere prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

**7.3.** L'Amministrazione concedente, in caso di contestata inadempienza, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

**7.4.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui al precedente art. 6. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall'Amministrazione comunale, in caso di inadempienza, per l'esecuzione delle opere di rimessa in pristino dell'area.

## **Articolo 8**

### **ATTO/CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**8.1.** La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede per un periodo di tempo determinato l'occupazione e l'uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi al presente regolamento, alla normativa di riferimento ed agli strumenti urbanistici vigenti.

**8.2.** La concessione è rilasciata mediante scrittura privata;

l'Amministrazione Comunale concedente è rappresentata dal Dirigente Responsabile del Settore preposto alla gestione del Demanio Marittimo o dal Direttore della Direzione Competente; il concessionario interviene direttamente o per mezzo di persona espressamente delegata; in tal caso la delega dovrà essere espressa per iscritto, e sottoscritta dal delegante che dovrà allegare copia del proprio documento di identità. La stessa dovrà essere recapitata all'Ufficio competente almeno 10 giorni prima della sottoscrizione dell'atto.

**8.3.** L'atto è iscritto nel repertorio del Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente a cura, oneri e spese del concessionario.

**8.4.** Copia dell'atto completo degli eventuali estremi di registrazione deve essere depositata da parte del concessionario presso l'Ufficio comunale competente al rilascio.

**8.5.** Nel contenuto dell'atto/contratto di concessione devono essere obbligatoriamente indicati, oltre alle generalità o la ragione sociale, il domicilio e il codice fiscale del concessionario:

- 1 a) l'ubicazione, l'estensione, i confini del bene oggetto della concessione nonché l'esatta rappresentazione e quantificazione metrica delle aree e manufatti da classificarsi in base alla vigente normativa;
- 2 b) lo scopo e la durata della concessione;
- 3 c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle eventuali opere e interventi da eseguire ed i termini assegnati per tale esecuzione;
- 4 d) qualora il concessionario sia un'impresa, l'indirizzo PEC;
- 5 e) le modalità d'esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio
- 6 eventualmente consentiti;
- 7 f) il canone, la decorrenza e la scadenza delle rate del canone, il cui omesso pagamento comporta decadenza della concessione;
- 8 g) la cauzione;
- 9 h) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- 10 i) le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie, l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento;

Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.



**8.6.** Presupposto per la stipulazione dell'atto/contratto di concessione è la compilazione, da parte del concessionario o di un tecnico di sua fiducia, dei modelli informatici S.I.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

## **Articolo 9**

### **IMMISSIONE NEL POSSESSO DEI BENI OGGETTO DI CONCESSIONE**

**9.1.** Il Comune immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione e la consegna risulta da verbale.

**9.2.** Quando l'atto di concessione prevede la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, con la ultimazione dei lavori si redige verbale che ne attesta la conformità a quanto previsto nella concessione.

**9.3.** Se nel corso dei lavori interviene la necessità di apportare varianti, queste devono essere espressamente autorizzate.

## **Articolo 10**

### **RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

**10.1.** Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione concedente degli obblighi assunti e direttamente verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.

**10.2.** In ogni caso il concessionario con l'atto di concessione assume altresì l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione concedente da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

## **Articolo 11**

### **VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE**

**11.1.** La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto di concessione.

**11.2.** Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo l'espletamento dell'istruttoria.

**11.3.** La modificazione, consentita mediante atto suppletivo, obbliga il concessionario a corrisponderne il relativo canone, quantificato secondo le modalità di legge per la variazione richiesta.

**11.4.** Qualora peraltro non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal competente ufficio comunale.

## **Articolo 12**

### **ISTANZA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE**

**12.1.** Chiunque intenda variare il contenuto della concessione con o senza ampliamenti, deve presentare apposita istanza diretta al Comune e dovrà essere predisposta la relativa modulistica S.I.D. a pena di inammissibilità.

**12.2.** Dovrà essere presentata istanza di variazione diretta al Comune nel caso di variazioni al contenuto della concessione sia per ampliamento, derivante da fenomeni di ripascimento naturale senza esecuzione di alcun tipo di opera, che per riduzione dell'area in concessione.

**12.3.** L'istanza di cui al punto 12.2. dovrà essere corredata del calcolo della superficie di spiaggia in ampliamento o in riduzione.

## **Articolo 13**

### **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**13.1.** Il concessionario che intenda mantenere la concessione oltre il termine della sua validità, deve presentare al Comune istanza di rinnovo almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione in atto.

**13.2.** La presentazione dell'istanza di rinnovo è soggetta, nel rispetto dell'art. 18 Reg. Att. Cod. Nav. e dei principi di concorrenza, parità di trattamento, adeguata pubblicità e trasparenza, alla pubblicazione con le modalità previste all'art. 3.4. per la presentazione di domande concorrenti e/o osservazioni.

**13.3.** Qualora, nei termini previsti dall'avviso di pubblicazione pervengano domande concorrenti, si attiva la procedura di gara tra coloro che hanno presentato domanda nei termini previsti dall'avviso di pubblicazione comprendendo tra questi anche chi aveva presentato istanza di rinnovo, soggetto che comunque è tenuto a presentare nei termini e con le modalità previste dal bando di gara la documentazione nello stesso richiesta.

## **Articolo 14**

### **SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE**

- 14.1. Qualora il concessionario intenda sostituire altri nella titolarità della concessione, ai sensi dell'art.46 del Codice della Navigazione e dell'art.30 del Regolamento, deve inoltrare istanza motivata al competente Ufficio del Comune, quale autorità concedente, corredata della necessaria documentazione. Contestualmente deve essere presentata istanza da parte del soggetto subentrante.
- 14.2. È consentito il sub ingresso nella concessione demaniale esclusivamente nei seguenti casi:
- decesso del concessionario
  - cessione d'azienda
  - trasferimento della proprietà dell'immobile di cui l'area in concessione è pertinenza.
- 14.3. In caso di decesso del concessionario, gli eredi possono subentrare nel godimento della concessione purché ne facciano istanza entro sei mesi e purché in possesso dei requisiti di legge.
- 14.4. Il soggetto subentrante nella concessione deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.6. del presente regolamento.

## **Articolo 15**

### **AFFIDAMENTO IN GESTIONE**

- 15.1. Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché delle attività ad essa connesse, indicate all'art. 2.4., previo ottenimento di autorizzazione ai sensi dell'art.45 bis del Cod. Navig. a seguito dell'istanza presentata all'Ufficio comunale competente per la gestione del Demanio Marittimo.
- 15.2. Il soggetto a cui il concessionario intende affidare, in toto od in parte, la gestione delle attività deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.6. del presente regolamento.
- 15.3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento, mediante un'istruttoria endoprocedimentale, dei seguenti requisiti:
- a) le attività per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'affidamento in gestione rientrano nella tipologia di attività oggetto della concessione;
  - b) il concessionario è in regola con gli obblighi assunti nell'atto/contratto di concessione ed in particolare con gli obblighi relativi al pagamento del canone e della relativa imposta regionale.

15.4. I requisiti di cui ai punti precedenti saranno accertati dall'Ufficio con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 16**

### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

16.1. La concessione è revocabile, in tutto o in parte, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del Cod. Navig. e art.26 del Regolamento di esecuzione, senza diritti ad indennizzo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 16.3..

16.2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto proporzionalmente.

16.3. In caso di revoca di concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili, le opere realizzate sono acquisite allo Stato ed il concessionario, salvo che non sia diversamente stabilito, ha diritto agli indennizzi previsti dalla legge.(art. 42 del Codice Navigazione).

## **Articolo 17**

### **RINUNCIA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

17.1. Il concessionario ha sempre la facoltà di rinunciare alla concessione. Di tale rinuncia deve essere data comunicazione scritta, per raccomandata o via PEC, all'Ufficio competente con un preavviso di almeno tre mesi. Diversamente, il canone demaniale marittimo sarà dovuto per l'intera annualità successiva.

17.2. In particolare, nel caso di revoca parziale della concessione quando l'utilizzazione sia resa impossibile per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali, il concessionario può esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

17.3. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.

## **Articolo 18**

### **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE**

La concessione può essere sospesa per un periodo di tempo determinato, in tutto o in parte, a causa di sopravvenute e imprescindibili ragioni di interesse pubblico, senza che il concessionario possa pretendere la corresponsione di un indennizzo.

## **Articolo 19**

### **DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

19.1. L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del Codice della Navigazione e art.26 del Reg. Cod.Navig.:

- 1 a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
- 2 b) per un uso non continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- 3 c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione;
- 4 d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- 5 e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- 6 f) per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti.
- 7 In conformità alla normativa vigente per le concessioni turistico-ricreative è disposta la decadenza quando il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie costituite dalla realizzazione abusiva di volumi in cemento armato o in muratura armata in difformità dai titoli abilitativi rilasciati.

19.2. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione comunale, con provvedimento ai sensi della legge n. 241/1990, comunica il termine entro il quale l'interessato può presentare le proprie deduzioni.

19.3. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

## **Articolo 20**

### **VIGILANZA**

Il Comune provvede alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima.

Le infrazioni per occupazione e/o innovazione abusive constatate sono contestate dal personale di Polizia Municipale oltre che, nei casi previsti dalla vigente normativa, dall'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto).

## **Articolo 21**

### **OCCUPAZIONI E INNOVAZIONI ABUSIVE**

21.1. Sono abusive le occupazioni e le innovazioni in zona demaniale marittima realizzate senza previo regolare atto di concessione e/o autorizzazione ai fini demaniali rilasciata dal competente ufficio comunale..

21.2. In caso di occupazione abusiva, il competente Ufficio comunale ordina lo sgombero dell'area e ingiunge la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione degli eventuali materiali e lo sgombero è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

21.3. In ogni caso vengono applicati gli indennizzi di cui all'art. 28 del presente regolamento.

## **Titolo III**

### **CANONE DI CONCESSIONE**

## **Articolo 22**

### **CANONE DI CONCESSIONE**

22.1. Le occupazioni del Demanio Marittimo costituiscono presupposto per il pagamento di un canone.

22.2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale dello Stato e viene versato a seguito di specifica richiesta del Comune.

## **Articolo 23**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

23.1. Il canone è determinato dal Comune in base alla normativa in vigore.

23.2. Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con decreto del Ministero competente.

23.3. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati da disposizioni di legge.

23.4. Imposta Regionale: Oltre al canone deve essere corrisposta l'imposta regionale, con le modalità previste dalla vigente normativa regionale.

23.5. Canoni ricognitori: Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata ad Enti pubblici, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico

interesse, il canone è fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni fermi restando gli importi minimi stabiliti dalla vigente normativa.

#### **Articolo 24**

##### **DECORRENZA DEI CANONI**

La prima rata del canone, da versare prima della consegna della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità.

#### **Articolo 25**

##### **MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE**

25.1. Il versamento del canone deve essere effettuato entro i termini e con le modalità indicate nella richiesta del competente ufficio comunale.

25.2. Il concessionario deve trasmettere al competente ufficio comunale originale della ricevuta entro venti giorni dalla data di pagamento.

25.3. Il canone è dovuto annualmente indipendentemente da periodi di sospensione dell'attività.

25.4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato anticipatamente al rilascio dell'atto di concessione.

25.5. Il ritardo del pagamento del canone darà luogo all'applicazione di interessi di mora.

#### **Articolo 26**

##### **RIMBORSI**

26.1. I soggetti interessati possono richiedere all'Amministrazione, la restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza e non dovute.

26.2. Nel caso in cui gli Uffici comunali competenti riscontrino l'effettivo maggior pagamento, l'importo versato in eccedenza può essere conguagliato sulle rate di canone successive.

26.3. Qualora il credito del concessionario sia di entità tale per cui non si possa dare luogo a compensazioni con rate di canone ancora dovute per il periodo di validità della concessione, la richiesta di restituzione dovrà essere inoltrata alla competente Agenzia del Demanio, che provvederà a comunicare le modalità per accedere al rimborso.

## **Articolo 27**

### **SPESE DI ISTRUTTORIA**

27.1 Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

27.2 Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale.

27.3 Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la dichiarazione della data di versamento dell'importo corrispondente.

27.4 L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oppure periodicamente per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni atto/contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi comprese le imposte dovute ai sensi di legge.

## **Articolo 28**

### **INDENNIZZI**

Per le occupazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono dovuti gli indennizzi nella misura prevista dalla legge.

## **TITOLO IV**

### **PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI NELLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO**

## **Articolo 29**

### **PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE**

Tutte le opere realizzabili in ambito demaniale marittimo dovranno essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nel Pro.U.D. Comunale .



## **Articolo 30**

### **PRESCRIZIONI PER IL DIPORTO NAUTICO**

Con deliberazione di Giunta Comunale sono approvate le “Linee Guida e di Indirizzo” per l’uso dello specchio acqueo per i punti di approdo e di ormeggio sulla base del quale è consentito il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio.

## **Articolo 31**

### **ALTRE PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’USO DEL DEMANIO MARITTIMO**

Per quanto concerne le prescrizioni relative a:

- a - fruizione e conservazione delle strutture,
- b - percorsi di accesso al demanio,
- c - specchi acquei e imbarcazioni,
- d – manufatti,
- e - eliminazione barriere architettoniche,
- f - opere marittime – ripascimenti,
- g - disposizioni per l'utilizzo delle spiagge o aree balneabili
  - Definizioni e tipologie
  - Cartellonistica di indicazione
  - Disciplina delle spiagge libere
  - Disciplina delle Spiagge Libere Attrezzate,

si rimanda alle disposizioni inserite nei corrispondenti articoli della parte “Contenuti e norme” del vigente Pro.U.D comunale.

## **Articolo 32**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI**

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno. La Regione Liguria regola con proprie Leggi e determinazioni le modalità di apertura e di esercizio degli impianti di balneazione durante la stagione balneare e, al di fuori della stagione balneare, ai fini elioterapici.

Nei termini fissati dalle norme regionali, al di fuori della stagione balneare, anche le spiagge comprese in aree in concessione devono essere rese libere alla pubblica e gratuita fruibilità.

### **Articolo 33**

#### **DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

33.1. La disciplina è contenuta nel Regolamento di Polizia Urbana, CAPO III, artt. Da 48 a 52, a cui si rimanda.

33.2. Per quanto riguarda lo smontaggio e rimozione delle strutture scomponibili, di ostacolo alla libera percezione visiva e fruizione dell'arenile, al di fuori della stagione balneare, si rimanda alle disposizioni contenute nel PRO.U.D. comunale vigente.

33.3. Per quanto riguarda l'installazione di elementi di recinzione e protezione delle strutture e aree dello stabilimento balneare al di fuori della stagione balneare, si rimanda alle disposizioni contenute nel PRO.U.D. comunale vigente.

### **Articolo 34**

#### **OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI**

Oltre a quanto previsto dalle indicazioni di Disciplina Paesaggistica Puntuale contenute nelle schede del PUC vigente relativamente agli AMBITI COMPLESSI PER LA VALORIZZAZIONE DEL LITORALE (ACO-L), per gli archi costieri cittadini, i concessionari dovranno, per gli elementi di arredo installati all'interno delle aree in concessione, (ombrelloni, lettini, sistemi di ombreggiamento, teli di protezione delle imbarcazioni, ecc. ) adottare scelte improntate al decoro e criteri di uniformità cromatica e tipologica. Tali scelte dovranno essere concordate con gli uffici dell'Estetica Urbana e costituire, per l'aspetto cromatico, elemento di riconoscibilità dei diversi spazi in concessione anche dal mare. Gli elementi di arredo come sopra indicativamente elencati non possono riportare indicazioni o immagini pubblicitarie.

Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione. I materiali di risulta dovranno essere conferiti alle PP.DD..

L'eventuale raccolta e smaltimento di materiali provenienti dal mare, quali alghe, tronchi putrefattivi etc., sono a completo carico del concessionario. Per lo smaltimento dei rifiuti legnosi e/o vegetali si rimanda alla normativa vigente.

### **Articolo 35**

#### **IDONEITÀ DELLE STRUTTURE AGLI USI PREVISTI DAL TITOLO CONCESSORIO**

1. Ai fini di accertare l'idoneità delle strutture agli usi previsti dal titolo concessorio, qualora non venga reperita presso l'Amministrazione competente la documentazione attestante l'avvenuto adempimento ai sensi del DPR 380/2001 - Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, il concessionario e/o il proprietario della struttura dovrà produrre, entro il termine indicato nella richiesta scritta degli uffici, copia del relativo certificato di collaudo statico o l'autocertificazione dell'avvenuto deposito.

2. Per le strutture munite di Certificato di collaudo statico di cui al punto precedente o per i manufatti, strutture ed opere che non necessitano di tale adempimento, il concessionario ha l'obbligo, in base alle indicazioni di cui all'art. 7 del Pro.U.D. del Comune di Genova, di certificare l'idoneità statica, a firma di professionista abilitato, i cui contenuti necessari saranno pubblicati sul sito web del Comune di Genova - Demanio Marittimo nonché, annualmente, il buono stato conservativo dei manufatti e il permanere delle condizioni di idoneità statica.

## **TITOLO V**

### **ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO IN CONCESSIONE AL COMUNE DI GENOVA**

#### **Articolo 36**

##### **USI PUBBLICI E USI DI INTERESSE CITTADINO DEL DEMANIO MARITTIMO**

36.1. Il Comune di Genova può acquisire la concessione ovvero la consegna, ex art. 34 del Cod. nav., di zone del demanio marittimo statale per destinare le stesse ad usi pubblici, quali infrastrutture o opere di difesa marina, o usi di interesse cittadino.

36.2. In considerazione delle caratteristiche di particolare pregio ambientale di alcuni siti presenti sul litorale genovese e allo scopo di garantire la compatibilità della loro valorizzazione con il recupero delle attività marinare vengono individuate, sulla scorta della definizione degli archi costieri del PUC per quanto attiene in particolare la Disciplina Paesistica Puntuale, le seguenti zone:

Baia di Boccadasse, Borgo Marinaro di Vernazzola, Nucleo Storico di Priaruggia, Ambito di scalo Quinto, Borgo marinaro di Capolungo.

36.3. L'arco costiero del Porticciolo di Nervi è individuato dal PRO.U.D. come unico porticciolo turistico del litorale genovese di competenza. In tale ambito l'uso dello specchio acqueo per punti di approdo e ormeggio è regolamentato dalle specifiche "Linee Guida e di Indirizzo" adottate dalla Giunta Comunale. Il rilascio di nuove concessioni per gavitelli e immersione di corpi morti per l'ancoraggio di boe, piattaforme galleggianti, campi temporanei per giochi acquatici deve avvenire previa autorizzazione e rilascio di licenza

demaniale di breve durata e nel rispetto dei requisiti di sicurezza, tutela dei fondali e normativa Regionale vigente in materia di ecosistema marino.

36.4. Al fine del corretto uso delle aree di cui al presente articolo, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. nav., può affidare la gestione delle attività ivi previste previa approvazione, da parte della Giunta Comunale, di specifici progetti di valorizzazione e di recupero alla pubblica fruibilità.

### **Articolo 37**

#### **AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SITI**

37.1. L'affidamento di cui al punto 4 dell'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto a seguito di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

### **Articolo 38**

#### **DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DEI CANONI RIDOTTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE COLLETTIVO**

38.1. Nel caso in cui aree demaniali marittime in concessione al Comune di Genova vengano affidate in gestione, ai sensi art. 45 bis c.n., ad Enti o Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, potranno essere applicate le agevolazioni sui canoni così come riconosciute ed indicate nel vigente regolamento che disciplina l'applicazione di canoni ridotti in favore di enti ed associazioni che svolgono attività di interesse collettivo.



COMUNE DI GENOVA

## **Relazione illustrativa di accompagnamento al Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo**

Il Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di concessioni di beni e di aree del demanio marittimo e del mare territoriale sui quali il Comune di Genova ha competenza in quanto situati sul territorio comunale.

Le competenze amministrative su tali beni sono state conferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera I) del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, e, successivamente, conferite al Comune ai sensi della L. Regione Liguria 28.4.99 n. 13 e s.m.i. .

Nel corso del presente ciclo amministrativo è emersa la necessità di disciplinare, nei limiti delle competenze comunali, tale gestione, necessità resa particolarmente urgente anche a causa della mancata emanazione dell'auspicata normativa nazionale di riordino del settore attualmente disciplinato, per la parte più significativa, dal Codice della Navigazione del 1942 e dal relativo Regolamento per l'esecuzione del 1952.

L'elaborazione si sviluppa su iniziativa dell'Assessorato all'Ambiente, Parchi, Benessere Animali, Piano Del Verde e degli Uffici del Settore Amministrativo e Demanio della Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva che hanno provveduto ad un'analisi della disciplina legislativa Nazionale e Regionale, delle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Agenzia del Demanio valutando quali fossero gli ambiti che necessitavano una riproposizione organica della regolamentazione dei diversi aspetti gestionali o una maggiore disciplina di dettaglio, avuto riguardo alle competenze trasferite da Regione Liguria ai Comuni in materia di Demanio Marittimo.

Si è anche effettuata una comparazione con analoghe disposizioni regolamentari emanate da altri Comuni costieri.

### **Il testo regolamentare**

Al fine di una più agevole lettura ed interpretazione del testo regolamentare si sintetizzano di seguito gli aspetti maggiormente rilevanti dei singoli articoli:

#### **art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Individua i confini geografici del territorio comunale su cui si applica il Regolamento, escludendone la porzione ricadente nella competenza di Autorità Portuale.

Individua altresì le norme Statali e Regionali di riferimento.

### **Gestione delle occupazioni del demanio marittimo**

#### **Art. 2 – Concessioni demaniali marittime**

Individua il titolo che legittima l'occupazione e l'uso esclusivo di zone del demanio marittimo, quali sono gli scopi e le attività consentite, la loro compatibilità con il pubblico uso nonché i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che ne richiedono il rilascio.

### **Art. 3 - Rilascio delle concessioni demaniali marittime**

Tra i principi generali che informano i procedimenti di rilascio delle concessioni vengono in rilievo quelli di buona amministrazione, di trasparenza, adeguata pubblicità ed economia procedimentale.

L'istanza di parte prevede la sua preventiva pubblicazione per l'acquisizione di osservazioni e/o manifestazioni di interesse concorrenti. Nel caso in cui vi siano domande concorrenti o nel caso si avvii d'ufficio il procedimento per il rilascio di una nuova concessione, sono previste, per l'individuazione del soggetto concessionario, procedure ad evidenza pubblica.

Le pubblicazioni utilizzeranno mezzi e saranno di durata differenti a seconda della rilevanza economica del bene che deve essere assegnato.

### **Art. 4 - Durata delle concessioni**

Posto in evidenza che la durata delle concessioni è fissata per legge, vengono disciplinate dal regolamento le modalità di rilascio di concessioni per occupazioni temporanee.

Viene anche esclusa la possibilità di richiedere utilizzi esclusivi temporanei delle scogliere artificiali se non per le eventuali manutenzioni necessarie.

### **Art. 5 - Pareri necessari ed obbligatori**

Il regolamento sancisce la facoltà di avvalersi della conferenza dei servizi, strumento previsto dalla L.241/90 come disciplinata anche dal regolamento del Comune di Genova sul procedimento amministrativo, ai fini di acquisire i pareri necessari ed obbligatori.

### **Art. 6 - Anticipata occupazione**

Disciplina l'occupazione immediata ed anticipata rispetto al rilascio del titolo concessorio, la cui autorizzazione è limitata ai casi di urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza o per la realizzazione di opere di difficile rimozione.

### **Art. 7 - Cauzione**

La cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l'atto/contratto di concessione è prevista dall'art. 17 del reg.att.cod.navig. . Nel presente articolo si disciplinano le diverse modalità di rilascio della cauzione e, in caso di inadempienza del concessionario, la possibilità di suo incameramento o utilizzo da parte del Comune concedente.

### **Art. 8 - Atto/contratto di concessione**

Con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate è stipulato l'atto/contratto di concessione. L'articolo ne disciplina i contenuti essenziali e le modalità di stipula e di registrazione.

### **Art. 9 - Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione**

L'articolo sostanzialmente sancisce che l'immissione del concessionario nel possesso del bene debba essere formalizzata mediante verbale di consegna.

### **Art. 10 - Responsabilità del concessionario**

L'articolo stabilisce che il concessionario è responsabile verso l'amministrazione concedente degli obblighi assunti con l'atto di concessione e verso i terzi per ogni danno causato a persone e cose nella gestione della concessione medesima.

**Art. 11 - Variazione al contenuto della concessione**

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo o mediante semplice autorizzazione qualora non vi sia alterazione sostanziale o modifica della superficie o dell'oggetto della concessione.

**Art. 12 - Istanza di variazione al contenuto della concessione**

Definisce la casistica e le modalità con cui deve essere presentata l'istanza di variazione.

**Art. 13 - Rinnovo della concessione**

L'articolo prevede anche per il rinnovo della concessione la preventiva pubblicazione dell'istanza e, nel caso di domande concorrenti, una procedura di gara tra coloro che hanno manifestato interesse.

**Art. 14 - Subingresso nella concessione**

L'articolo individua i casi in cui è consentito il subingresso nella concessione, ovvero il trasferimento della titolarità della concessione, e cioè cessione di azienda, trasferimento della proprietà e decesso del concessionario e disciplina le modalità di presentazione dell'istanza.

**Art. 15 - Affidamento in gestione**

Premesso che l'affidamento in gestione è previsto dall'art. 45bis c.n., qui si individuano in particolare i requisiti che devono essere posseduti dal concessionario e dal soggetto affidatario della gestione ai fini dell'ottenimento della necessaria preventiva autorizzazione.

**Art. 16 - Revoca della concessione**

La disciplina della revoca è contenuta nel c.n. e nel relativo reg. di attuazione.

**Art. 17 - Rinuncia ed estinzione concessione**

Sia la rinuncia che l'estinzione della concessione sono disciplinate in articoli del c.n. e relativo reg.att.. Nell'articolo la disciplina è esposta in modo unitario.

**Art. 18 - Sospensione temporanea della concessione**

Viene introdotta la possibilità, per sopravvenute e imprescindibili ragioni di interesse pubblico, di sospendere temporaneamente in tutto o in parte, la concessione.

**Art. 19 - Decadenza dalla concessione**

Nell'articolo si coordinano le diverse norme in materia contenute nel c.n. e reg. att. c.n. nonché nella successiva normativa statale e regionale.

**Art. 20 - Vigilanza**

La vigilanza sulle aree demaniali marittime è affidata ai Comuni ai sensi della L.R.L.13/1999.

### **Art. 21 - Occupazioni e innovazioni abusive**

L'articolo coordina le norme del c.n. con la più recente normativa statale che prevede l'applicazione di indennizzi nel caso in cui siano accertate innovazioni o occupazioni abusive.

## **Canone di Concessione**

### **Art. 22 - Canone di concessione**

### **Art. 23 - Criteri per la determinazione del canone**

### **Art. 24 - Decorrenza dei canoni**

### **Art. 25 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

### **Art. 26 - Rimborsi**

Per ogni occupazione del demanio marittimo è dovuto annualmente un canone determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dalla Legge.

Il ritardo nei pagamenti del canone dà luogo all'applicazione degli interessi di mora.

Qualora siano versati importi di canone eccedenti il dovuto si procede alla compensazione con il canone dovuto per le annualità successive fino alla scadenza della concessione.

### **Art. 27 - Spese di istruttoria**

Il presente articolo prevede il pagamento di diritti di istruttoria che saranno istituiti con apposito provvedimento di Giunta per ogni tipologia di procedimento su istanza istruito dagli Uffici.

### **Art. 28 - Indennizzi**

Per le occupazioni e le innovazioni abusive, anziché il canone, è dovuto un indennizzo stabilito ai sensi di legge.

## **Prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo**

### **Art. 29 - Prescrizioni per la realizzazione di opere**

Tutte le opere realizzate in aree demaniali marittime dovranno essere conformi al PRO.U.D. Progetto di utilizzo del Demanio Marittimo, approvato con delibera del Consiglio Comunale.

### **Art. 30 - Prescrizioni per il diporto nautico**

Per la regolamentazione dell'utilizzo degli specchi acquei e degli spazi a terra nei porticcioli turistici, attualmente solo quello di Nervi, è prevista l'adozione di apposite linee guida anche allo scopo di consentire l'assegnazione di nuove concessioni.

### **Art. 31 - Altre prescrizioni relative all'uso del demanio marittimo**

Nell'articolo si rimanda alle disposizioni contenute nella parte "Contenuti e norme" del vigente Pro.U.D. comunale.



**Art. 32 – Disciplina delle attività balneari**

Si fa riferimento alla disciplina di Regione Liguria che regola le modalità di apertura e di esercizio degli impianti di balneazione durante e al di fuori la stagione balneare per fini elioterapici.

**Art. 33 – Disciplina delle strutture balneari e degli stabilimenti balneari**

Oltre alla disciplina contenuta nel Regolamento di Polizia Urbana, a cui l'articolo in questione rimanda, vengono introdotte alcune disposizioni che normano, al di fuori della stagione balneare, lo smontaggio e rimozione delle strutture che sono di ostacolo alla libera fruizione e percezione visiva dell'arenile e l'installazione di elementi di recinzione e protezione delle strutture e aree degli stabilimenti balneari.

**Art. 34 – Obblighi per i concessionari**

L'articolo fa riferimento alla disciplina paesaggistica contenuta nel P.U.C. e introduce alcune disposizioni inerenti il decoro degli arredi, la manutenzione e pulizia delle aree in concessione.

**Art. 35 – Idoneità delle strutture agli usi previsti dal titolo concessorio**

Le disposizioni di questo articolo mirano ad assicurare che sia monitorata dal concessionario la sicurezza strutturale dei beni in concessione al fine di garantirne l'agibilità e l'usabilità anche in considerazione del fatto che molte di queste sono aperte al pubblico.

**Zone del demanio marittimo in concessione al comune di Genova****Art. 36 – Usi pubblici e usi di interesse cittadino del demanio marittimo****Art. 37 – Affidamento in gestione dei siti**

Oltre che ad uso pubblico o di interesse cittadino, il Comune di Genova si riserva la facoltà di prendere direttamente in concessione alcuni siti del litorale genovese, Baia di Boccadasse, Borgo Marinaro di Vernazzola, Nucleo Storico di Priaruggia, Ambito di scalo Quinto, Borgo marinaro di Capolungo, individuati sulla scorta della definizione degli archi costieri del PUC, allo scopo di garantire la compatibilità della loro valorizzazione con il recupero delle attività marine.

La gestione delle attività su queste ultime aree può essere affidata a soggetti terzi, con procedure ad evidenza pubblica, previa approvazione da parte della Giunta comunale di progetti di valorizzazione e recupero alla pubblica fruibilità delle aree stesse.

**Art. 38 – Disciplina dell'applicazione dei canoni ridotti in favore di associazioni che svolgono attività di interesse collettivo**

Per gli Enti od Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, si prevede la possibilità di applicare le agevolazioni sui canoni riconosciute nel vigente regolamento che disciplina l'applicazione di canoni ridotti in favore di enti ed associazioni che svolgono tali attività.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
133 2 0 N. 2016-DL-294 DEL 27/09/2016 AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL  
DEMANIO MARITTIMO".**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

14/12/2016

Il Dirigente Responsabile  
[Dr.ssa Simona Lottici]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 133 2 0</b>	<b>DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-294 DEL 27/09/2016</b>	

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO".**

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 14/12/2016

Il Dirigente  
Dr.ssa Simona Lottici

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
133 2 0 N. 2016-DL-294 DEL 27/09/2016 AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL  
DEMANIO MARITTIMO".**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

15/12/2016

Il Dirigente Responsabile  
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
133 2 0 N. 2016-DL-294 DEL 27/09/2016 AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL  
DEMANIO MARITTIMO".**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>
---

Non necessita.
----------------

15/12/2016

Il Direttore di Ragioneria  
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
133 2 0 N. 2016-DL-294 DEL 27/09/2016 AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL  
DEMANIO MARITTIMO".**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE  
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

28/12/2016

Il Segretario Generale  
[Avv. Luca Uguccioni]